

*Città di Boves*

# **STATUTO**

## **DEL COMUNE DI BOVES**

*Approvato dal Consiglio Comunale con atto  
n° 41 del 31 Maggio 1991*

*Modificato dal Consiglio Comunale con atti  
n° 63 del 2 Agosto 1991*

*n° 74 del 30 Novembre 1993*

*n° 8 del 28 Gennaio 1994*

*n° 85 del 29 Novembre 1999*

## I N D I C E - S O M M A R I O

Premessa .....	pag. 8
----------------	--------

### T I T O L O I

#### PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1. Il Comune .....	pag. 10
Art. 2. Territorio, gonfalone e stemma .....	pag. 10
Art. 3. Finalità .....	pag. 11
Art. 4. Tutela della persona, della famiglia e della salute .....	pag. 11
Art. 5. Tutela del patrimonio culturale, storico, artistico e naturale .....	pag. 12
Art. 6. Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero .....	pag. 12
Art. 7. Assetto ed utilizzo del territorio .....	pag. 13
Art. 8. Sviluppo economico .....	pag. 14
Art. 9. Programmazione economico-sociale e territoriale .....	pag. 14
Art. 10. Partecipazione e cooperazione .....	pag. 15
Art. 11. Servizi pubblici .....	pag. 15

## T I T O L O    I I

### L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

#### C A P O    I

##### I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 12. Il Consigliere Comunale .....	pag. 16
Art. 13. Poteri del consigliere .....	pag. 16
Art. 14. Dimissioni del consigliere .....	pag. 17
Art. 15. Consigliere anziano .....	pag. 17
Art. 16. Gruppi consiliari .....	pag. 18

#### C A P O    I I

##### IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 17. Il Consiglio Comunale - I poteri .....	pag. 19
Art. 18. Prima adunanza .....	pag. 19
Art. 19. Convocazione del Consiglio Comunale .....	pag. 20
Art. 20. Consegna dell'avviso di convocazione .....	pag. 21
Art. 21. Numero legale per la validità delle sedute .....	pag. 21
Art. 22. Numero legale per la validità delle delibera- zioni .....	pag. 22
Art. 23. Pubblicità delle sedute .....	pag. 22
Art. 24. Delle votazioni .....	pag. 23
Art. 25. Commissioni consiliari permanenti .....	pag. 23
Art. 26. Commissioni speciali .....	pag. 24
Art. 27. Regolamento interno .....	pag. 24

C A P O III

LA GIUNTA COMUNALE

S E Z I O N E I

Elezione - Durata in carica - Revoca

Art. 28. Composizione della Giunta Comunale .....	pag. 25
Art. 29. Nomina dei componenti della Giunta .....	pag. 25
Art. 30. Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore .....	pag. 26
Art. 31. Durata in carica. Surrogazioni .....	pag. 26
Art. 32. Revoca della Giunta Comunale .....	pag. 27
Art. 33. Dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori .....	pag. 27
Art. 34. Decadenza della carica di Sindaco e di assessore	pag. 28
Art. 35. Revoca degli assessori .....	pag. 38

S E Z I O N E II

Attribuzioni - Funzionamento

Art. 36. Organizzazione della Giunta .....	pag. 39
Art. 37. Attribuzioni della Giunta .....	pag. 29
Art. 38. Adunanze e deliberazioni .....	pag. 30

C A P O IV

IL SINDACO

Art. 39. Funzioni .....	pag. 31
Art. 40. Competenze .....	pag. 31

T I T O L O    I I I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

C A P O    I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 41. Libere forme associative per la gestione dei servizi .....	pag. 33
Art. 42. Consultazioni .....	pag. 33
Art. 43. Diritto di petizione .....	pag. 34
Art. 44. Interrogazioni .....	pag. 34
Art. 45. Diritto d'iniziativa .....	pag. 35
Art. 46. Procedura per l'approvazione della proposta ....	pag. 35
Art. 47. Referendum consultivo .....	pag. 36

C A P O    I I

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 48. Diritto di partecipazione al procedimento .....	pag. 37
Art. 49. Comunicazione dell'avvio del procedimento .....	pag. 37

C A P O    I I I

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 50. Pubblicità degli atti .....	pag. 39
Art. 51. Diritto di accesso .....	pag. 39

C A P O IV

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 52. Istituzione - Attribuzioni .....	pag. 41
Art. 53. Nomina .....	pag. 42
Art. 54. Requisiti .....	pag. 42
Art. 55. Durata in carica, decadenza e revoca .....	pag. 43
Art. 56. Sede, dotazione organica, indennità .....	pag. 43
Art. 57. Rapporti con gli organi comunali .....	pag. 44

C A P O V

IL MAGISTRATO NATURALE DEI DIRITTI UMANI

Art. 58. ....	pag. 45
---------------	---------

T I T O L O IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

C A P O I

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 59. Principi e criteri direttivi .....	pag. 46
Art. 60. Personale .....	pag. 47
Art. 61. Segretario Comunale .....	pag. 47
Art. 62. Vice Segretario .....	pag. 48

## C A P O    I I

### ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 63. Costituzione e partecipazione .....	pag. 49
Art. 64. Istituzioni .....	pag. 50
Art. 65. Vigilanza e controlli .....	pag. 50
Art. 66. Personale .....	pag. 51

## T I T O L O    V

### L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 67. Demanio e patrimonio .....	pag. 52
Art. 68. Beni patrimoniali disponibili .....	pag. 52
Art. 69. Contratti .....	pag. 53
Art. 70. Contabilità e bilancio .....	pag. 53
Art. 71. Controllo economico-finanziario di gestione ....	pag. 54
Art. 72. Controllo di gestione .....	pag. 54

## T I T O L O    V I

### L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 73. Ambito di applicazione dei regolamenti .....	pag. 55
Art. 74. Procedimento di formazione dei regolamenti ....	pag. 55

T I T O L O VII

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 75. Modalità ..... pag. 57

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ..... pag. 58

## PREMESSA

1. Boves, città ai piedi della Bisalta, ha una lunga storia - nel corso dei secoli e fin dalla sua costituzione come colonia romana - di attività produttiva e di vivacità creativa testimoniate del "Rusat" (oggi via Roma), nei piloni votivi, nelle artistiche chiese, nelle tipiche "cuntrè", nelle piazze e fontane, nelle abitazioni rurali e nel paesaggio architettonico del concentrico e delle frazioni, nelle manifestazioni culturali e folcloristiche. L'economia è da sempre legata alla terra ed oggi si è specializzata in frutteti e piccoli frutti e tende ad essere pensata, così come l'attività del settore terziario assai fiorente, nel rispetto delle risorse produttive, dell'ambiente e soprattutto dell'uomo e della comunità che sempre ha cercato di ispirare il proprio agire alla dignità, alla libertà, alla convivenza civile.
2. Il Comune di Boves, città martire che ha conosciuto l'orrore della guerra devastatrice, la disperazione delle madri, il sacrificio dei caduti, la volontà di ricostruire di tutti i cittadini, si è definito "Capoluogo di Pace" con l'aspirazione a divenire Comunità di pace, ponendo attenzione primaria alla conoscenza di se, delle proprie capacità e delle proprie risorse per capire quanto possa spendere in umanità per le cause della pace.
3. Il Comune di Boves, memore dell'essere stato culla della Resistenza, si da meritare la decorazione della medaglia d'oro al valor militare e della medaglia d'oro al valor civile, ispira la propria azione ai principi e ai diritti di libertà, uguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e operando nell'ambito delle proprie competenze, concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

4. Il Comune di Boves, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati della persona umana, che sanciscono il rifiuto della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e che promuovono la cooperazione fra i popoli - Carta delle Nazioni Unite, Dichiarazione universale dei Diritti dell'uomo, Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia - , riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine ne promuove la cultura in una con quella dei diritti umani, anche mediante la "SCUOLA DI PACE" unanimemente deliberata nel 1984 dal Consiglio Comunale e mediante altre iniziative culturali di cooperazione e di informazione per promuovere la crescita integrale della Comunità Bovesana.
5. Alla luce di questi intendimenti il Comune di Boves promuove incontri culturali con altre comunità nazionali ed internazionali, per contribuire al processo di integrazione che vuole nell'unità di tutti i popoli un fattore determinante della distensione, della comprensione e del rispetto reciproco fra gli uomini, le razze e le culture. In questo spirito il Comune di Boves favorisce e promuove altresì iniziative di assistenza, accoglienza, solidarietà, amicizia e cooperazione verso tutti i cittadini di Boves e verso i cittadini stranieri che vivono e lavorano sul proprio territorio in sostanziale adesione alla Carta Internazionale dei diritti dell'uomo e degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia in sede O.N.U.
6. Il Comune di Boves aderisce alla Carta Europea dell'Autonomia Locale e si impegna ad operare secondo i suoi principi e per la sua attuazione, consapevole che il rafforzamento delle autonomie locali nei vari Paesi europei rappresenta un importante contributo alla edificazione di un'Europa unita e fondata sui valori della democrazia e del decentramento del potere.

## T I T O L O I

### PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

#### Articolo 1

##### Il comune

1. Il Comune di Boves è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali o regionali.

#### Articolo 2

##### Territorio, gonfalone e stemma

1. Il territorio del Comune di Boves, confina con quello dei comuni di Cuneo - Borgo San Dalmazzo - Robilante - Vernante - Limone - Chiusa di Pesio e Peveragno ed è formato dal centro cittadino e dalle frazioni di Castellar con Rosbella - Cerati - Fontanelle - Mellana - Rivoira - Roncaia - S. Anna - S. Giacomo - S. Mauro.
2. Il Comune opera tenendo conto della propria collocazione geografica nel Sud-Piemonte, nelle immediate vicinanze di altra regione italiana e di altra nazione europea, in stretto rapporto con l'area occitano-provenzale.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone, dello stemma e della campana civica, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio Comunale e le relative modalità.

#### Articolo 3

## Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e morale e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

## Articolo 4

### Tutela della persona, della famiglia e della salute.

1. Il Comune opera un efficace servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, ai giovani, agli inabili ed invalidi ed a quanti rivelino problemi di inserimento nella vita della comunità, al fine di soddisfare sempre e comunque i bisogni essenziali della persona.
2. Tutela la famiglia, riconosciuta come fondamento morale e sociale della comunità.
3. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze ed in collaborazione con le strutture presenti sul territorio, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e dell'infanzia.

## Articolo 5

### Tutela del patrimonio culturale, storico, artistico e naturale

1. Il Comune di Boves, consapevole del suo patrimonio storico, umano, sociale, spirituale e paesaggistico, le cui espressioni sono visibili e presenti sul territorio, lo tutela, garantendone il godimento da parte della comunità.
2. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause e prevenire ogni forma di inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e del suolo, anche provenienti da aree extracomunali.

## Articolo 6

### Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali, sia a livello sociale che di formazione scolastica.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento, che dovrà altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione o la gratuità nei casi specificati dal regolamento stesso.

## Articolo 7

### Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di una programmazione tendente a favorire le primarie esigenze di vivibilità e fruizione da parte dei cittadini e di un armonico sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, delle aree verdi, delle attività agricole, artigianali, industriali, turistiche e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto dell'abitazione.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche e alle fasce di disagio.
5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, in coordinamento con la Prefettura e la Protezione Civile, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

## Articolo 8

### Sviluppo economico

1. Il Comune coordina e regola le attività commerciali, favorendo l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività.
2. Riconosce, nell'ambito delle attività economiche presenti sul territorio, il preminente ruolo dei settori agricolo ed artigianale, ne tutela e promuove lo sviluppo adottando iniziative atte a stimolarne l'attività e favorirne l'associazionismo.
3. Favorisce lo sviluppo delle attività turistiche, sostenendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

## Articolo 9

### Programmazione economico-sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 3 commi 5 - 6 - 7 e 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune si impegna ad acquisire il contributo delle forze sociali, con

le modalità che saranno definite da successivi articoli dello Statuto.

## Articolo 10

### Partecipazione e cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3 della Costituzione e dall'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei per rapporti corretti con l'opinione pubblica, sia direttamente, sia attraverso gli organi di comunicazione.
3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di collaborazione e di cooperazione con altri Comuni, singoli od associati, con la Comunità Montana e con la Provincia.

## Articolo 11

### Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
  - a) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
  - b) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, interessati alla gestione del servizio;
  - c) la concessione a terzi;
  - d) apposite istituzioni per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

T I T O L O    I I

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

## C A P O I

### I CONSIGLIERI COMUNALI

#### Articolo 12

##### Il Consigliere Comunale

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e i consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

#### Articolo 13

##### Poteri del consigliere

1. Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge.
5. Per il computo dei quorum previsti dall'articolo 45, commi 2 e 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune.

#### Articolo 14

##### Dimissione del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono presentate dal consigliere medesimo ai rispettivi consigli.
2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata da Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle stesse.

## Articolo 15

### Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale di voti ai sensi dell'art. 72, 2° comma del D.P.R. 16.5.60 n. 570, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri comunali.

## Articolo 16

### Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.
2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.
3. Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

## C A P O II

### IL CONSIGLIO COMUNALE

## Articolo 17

### Il Consiglio Comunale - Poteri

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività Comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

## Articolo 18

### Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti, alla comunicazione da parte del Sindaco eletto dai componenti la Giunta e alla discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.
2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; gli avvisi di convocazione devono essere notificati almeno cinque giorni prima della seduta.
3. Per la validità delle adunanze delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli articoli 21 e 22 del presente Statuto.
4. Non si fa luogo alla discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei consiglieri.

## Articolo 19

### Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che ne stabilisce l'ordine del giorno secondo le norme del regolamento, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso di cui alla lettera b) del successivo comma 2 del presente articolo.
2. Il Consiglio può essere convocato:
  - a) per iniziativa del Sindaco;
  - b) per deliberazione della Giunta Comunale, che fissa, altresì, il giorno della seduta;

- c) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.
3. Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta.
  4. In caso d'urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.
  5. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

#### Articolo 20

##### Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo Comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:
  - a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
  - b) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 155 del codice di procedura civile.

#### Articolo 21

##### Numero legale per la Validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.
3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dal

precedente articolo 20 e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.

4. Non occorrono a determinare la validità dell'adunanza:
  - a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
  - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
  - c) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

## Articolo 22

### Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non si ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
  - a) coloro che si astengono;
  - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

## Articolo 23

### Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

## Articolo 24

### Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

## Articolo 25

### Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale si articola in commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, realizzata mediante voto plurimo.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche a fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione Comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio Comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.
4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.
5. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto. I consiglieri comunali possono assistervi senza diritto d'intervento.
6. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

## Articolo 26

### Commissioni speciali

1. Commissioni speciali possono essere costituite, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri

assegnati, per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune, nonché per l'esame di specifiche problematiche.

2. La deliberazione di cui al precedente comma 1 stabilisce la composizione della Commissione. I poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.
3. Si applicano, relativamente alle commissioni d'inchiesta, le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, della legge 25.03.93 n.81.

## Articolo 27

### Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, nelle materie di cui al Capo I e al Capo II del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

C A P O III

LA GIUNTA COMUNALE

S E Z I O N E I

Elezione - Durata in carica - Revoca

Articolo 28

Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di sei assessori, scelti anche, in numero non superiore a tre, fra cittadini non facenti parte del Consiglio, ed aventi requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di assessore, nonché precise competenze nel settore di attività oggetto di attribuzione.

Articolo 29

Nomina dei componenti della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2. Il Consiglio Comunale discute ed approva in apposito documento gli indirizzi di governo.

Articolo 30

Ineleggibilità ed incompatibilità alla  
Carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli e coniugi.

## Articolo 31

### Durata in carica - Surrogazioni

1. Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, se funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione.
4. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore, il Sindaco ne provvede alla surroga.
5. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale, nella prima seduta immediatamente successiva, il nominativo di chi surroga l'assessore cessato dalla carica.
6. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore, il Sindaco od altro assessore da questi delegato, ne assume le funzioni.

## Articolo 32

### Revoca della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.
5. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata in via giudiziale agli interessati.

6. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli assessori partecipano alla discussione e alla votazione.
7. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.
8. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio.

### Articolo 33

#### Dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori

1. Le dimissioni del Sindaco determinano lo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, il Sindaco convoca il Consiglio Comunale, per l'eventuale presa d'atto delle stesse. Trascorsi venti giorni dalla presentazione delle dimissioni al Consiglio Comunale le stesse diventano irrevocabili.
4. Il Consiglio Comunale e la Giunta dimissionaria restano in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

### Articolo 34

#### Decadenza della carica di Sindaco e di assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:
  - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
  - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di assessore;
  - c) negli altri casi previsti dalla legge.

2. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'articolo 31, comma 2, del presente Statuto.

#### Articolo 35

##### Revoca degli assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

### S E Z I O N E    I I

#### Attribuzioni - Funzionamento

#### Articolo 36

##### Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.
2. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite con delega rilasciata dal Sindaco.
3. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale e sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta.
4. Il Sindaco conferisce ad uno degli assessori le funzioni di Vicesindaco, al fine di garantire la sostituzione in caso di sua assenza o impedimento o di vacanza della carica, nelle ipotesi di cui all'articolo 31, comma 2, del presente Statuto. In mancanza del Sindaco o del Vicesindaco ne fa le veci l'assessore più anziano di età.
5. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.
6. La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

## Articolo 37

### Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune.
2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco, agli organi del decentramento e agli organi burocratici.
3. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consultivo.
4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
5. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

## Articolo 38

### Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati, nel numero fissato dall'articolo 28 del presente Statuto.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

## C A P O    I V

### IL SINDACO

#### Articolo 39

##### Funzioni

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci rappresenta l'Ente ed esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

#### Articolo 40

##### Competenze

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione Comunale:
  - a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
  - b) nomina o revoca in componenti della Giunta, tra cui Vicesindaco e ne assicura l'unità di indirizzo promovendo e coordinando l'attività degli assessori;
  - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e all'esecuzione degli atti, nominandone i responsabili e attribuendone e definendone gli incarichi;
  - d) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, ove non di spettanza del Consiglio;

- e) indice i referendum comunali;
- f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
- g) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salva ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- h) provvede all'osservanza dei regolamenti;
- i) rilascia attestati di notorietà pubblica;
- l) può sospendere tutti i dipendenti del Comune, riferendone alla Giunta, nella sua prima adunanza;
- m) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142;
- n) il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai Regolamenti generali e comunali;
- o) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

2. Nella Giunta Comunale, compatibilmente con la composizione del gruppo di maggioranza del Consiglio Comunale e nelle rappresentanze presso Enti, Aziende ed istituzioni di cui al punto d) del comma precedente, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei rispettivi membri.

T I T O L O    I I I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

C A P O    I I I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Articolo 41

Libere forme associative  
per la gestione dei servizi

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale.
2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, approvando un regolamento, che ne definisca le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.
3. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è inviata al Consiglio Comunale.

Articolo 42

Consultazioni

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, rappresentanze delle formazioni economiche e sociali presenti ed operanti sul territorio. Per la partecipazione il Comune attiva momenti aperti di consultazione ed incontro tra i cittadini e gli eletti ai vari livelli amministrativi - Consiglio Comunale, Provincia, Regione, Parlamento -. Il Comune può attivare una Consulta permanente, periodica o su singoli problemi, di tutte le associazioni operanti a vario titolo sul territorio; parimenti può prevedere, agevolazioni e forme di sostegno.
2. La consultazione è obbligatoria in occasione dell'approvazione del piano regolatore generale.
3. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

## Articolo 43

### Diritto di petizione

1. I cittadini e le rappresentanze di cui al precedente articolo 42, comma 1, possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. La competente Commissione consiliare decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni.
3. Il regolamento interno del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

## Articolo 44

### Interrogazioni

1. Le organizzazioni di cui al precedente articolo 42, comma 1, possono rivolgere interrogazioni alla Giunta Comunale; a richiesta degli istanti la Giunta ne trasmette per conoscenza copia al Consiglio Comunale.
2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal regolamento.

## Articolo 45

### Diritto d'iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un decimo degli elettori risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
  - a) revisione dello Statuto;

- b) tributi e bilancio;
  - c) espropriazione per pubblica utilità;
  - d) designazioni e nomine.
4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
  5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria Comunale.

#### Articolo 46

##### Procedura per l'approvazione della proposta

1. La Commissione consiliare, alla quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale, entro il termine di sessanta giorni.
2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione, previa discussione in un Consiglio Comunale aperto.
3. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale.

#### Articolo 47

##### Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività Comunale; è escluso nei casi previsti dall'articolo 45, comma 3, del presente Statuto.
2. Si fa luogo a referendum consultivo:

- a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
  - b) qualora vi sia richiesta da parte di un decimo degli elettori , risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
  4. Il referendum è dichiarato valido nel caso abbia partecipato al voto la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei votanti, altrimenti è dichiarato respinto.
  5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

## C A P O    I I

### PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

#### Articolo 48

##### Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

## Articolo 49

### Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune deve dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
  - a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
  - b) l'oggetto del procedimento;
  - c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

## C A P O III

### DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

## Articolo 50

### Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.
2. Presso apposito ufficio Comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione, il presente Statuto ed i Regolamenti Comunali.

## Articolo 51

## Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, previo pagamento dei soli costi.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del presente Statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione Comunale è in possesso, è individuato idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli Enti ed aziende dipendenti.

## C A P O IV

### IL DIFENSORE CIVICO

#### Articolo 52

##### Istituzione - Attribuzioni

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale viene istituito l'Ufficio del Difensore Civico.
2. Spetta al Difensore Civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione Comunale.
3. Il Difensore Civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 2, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicitare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.

4. I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore Civico.
5. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
6. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
7. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità Giudiziaria.

#### Articolo 53

##### Nomina

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune.
2. Se dopo tre sedute consiliari nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati
3. Il Consiglio Comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell'incaricato, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione, il Consiglio deve essere convocato per l'approvazione del regolamento che disciplina le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore Civico. Entro i trenta giorni successivi è convocato per la nomina del Difensore Civico.

#### Articolo 54

##### Requisiti

1. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
2. Non sono eleggibili alla carica:
  - a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
  - b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
  - c) i membri del Comitato Regionale di Controllo sugli atti del Comune;
  - d) gli amministratori e i dipendenti di Enti o Istituti che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale e comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi.
3. La carica di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione, o con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale e con l'esercizio di qualunque tipo di lavoro dipendente che comporti rapporti diretti o indiretti con l'Amministrazione Comunale.

#### Articolo 55

##### Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il Difensore Civico, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.
2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dall'articolo 34, comma 3, del presente Statuto.
3. Il Difensore Civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio Comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

#### Articolo 56

##### Sede, dotazione organica, indennità

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso la casa comunale.
2. All'assegnazione del personale provvede la Giunta Comunale, d'intesa con il Difensore Civico, nell'ambito del ruolo unico del personale Comunale.
3. Al Difensore Civico compete un'indennità di carica non superiore a quella percepita dall'assessore.

## Articolo 57

### Rapporti con gli organi comunali

1. Al Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:
  - a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;
  - b) relazioni dettagliate alla Giunta Comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità e negligenze da parte degli uffici;
  - c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio Comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici, oggetto del suo intervento.

## C A P O V

### IL MAGISTRATO NATURALE DEI DIRITTI UMANI

## Articolo 58

1. Le profonde trasformazioni in atto su scala mondiale (quali l'interdipendenza mondiale, la realizzazione del mercato unico europeo del 1993, l'intensificarsi della pressione migratoria, l'internazionalizzazioni dei diritti umani) che vanno a incidere direttamente sulle situazioni interne, anche a livello Comunale, così come le esigenze nuove delle persone, delle famiglie, di nuclei sociali, di associazioni possono rendere opportuna nel tempo l'istituzione di un "Magistrato naturale dei diritti umani fondamentali" e quindi dei bisogni essenziali della persona affinché questa

realizzi il suo pieno sviluppo, come ribadito dagli articoli 2 e 4 della Costituzione.

2. Tale forma, se istituita, sarà definita da un apposito regolamento che, tra l'altro, fisserà rapporti e relazioni con il Difensore Civico.
3. A tale "Magistrato dei diritti umani" non competerà in ogni caso alcuna indennità di carica, essendo una figura atipica e di volontariato.

## T I T O L O    I V

### L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

#### C A P O    I

##### L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

###### Articolo 59

###### Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al Segretario Comunale e ai responsabili dei vari servizi.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità.
3. L'ufficio Comunale si riparte in aree e settori funzionali, in conformità all'articolo 36, comma 3, del presente Statuto.

###### Articolo 60

###### Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c) della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
3. Il regolamento disciplina:
  - a) la dotazione organica del personale;
  - b) le procedure per l'assunzione di personale;

- c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
  - d) l'attribuzione al Segretario Comunale di responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
  - e) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;
  - f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'articolo 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
  5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

#### Articolo 61

##### Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale sovrintende, dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi.
2. Dirime i conflitti di attribuzioni e di competenza tra gli uffici.
3. Il Segretario Comunale esamina i problemi organizzativi e formula agli organi comunali soluzioni e proposte.

#### Articolo 62

##### Vice Segretario

1. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.
2. E' nominato tramite concorso pubblico secondo le norme concorsuali previste dal Regolamento Organico.

## C A P O II

### ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

#### Articolo 63

##### Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazione, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune gli enti di cui al precedente comma 1, si applicano gli articoli 32, comma 2, lettera n), e 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere Comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
4. Per le nomine di cui al comma 2, dovrà essere rispettato il principio secondo cui nessuno dei rappresentanti dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei membri da designare.
5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

## Articolo 64

### Istituzioni

1. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si compone di cinque membri, nominati dal Sindaco, con le modalità di cui all'articolo 63, comma 2 e 4, del presente Statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente è designato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.
3. Il Direttore è nominato dalla Giunta Comunale tra persone anche esterne all'organico comunale particolarmente preparate e qualificate professionalmente con provata esperienza nel settore della medesima attività svolta dall'Istituzione, Ente od Azienda analogamente a quanto previsto per i dirigenti comunali dall'art. 51 commi 5 e 6 L. 8.6.90 n. 142.
4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento Comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

## Articolo 65

### Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione Comunale.
3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e a i risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione Comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

## Articolo 66

### Personale

1. Affatto salvo quanto previsto dall'articolo 51, comma 22, della legge 8 giugno 1990, n. 142, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione Comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

## T I T O L O V

### L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

## Articolo 67

### Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

## Articolo 68

### Beni patrimoniali disponibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili possono essere dati in affitto.

## Articolo 69

### Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
2. Sono di competenza della Giunta Comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al precedente comma 1.
3. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

## Articolo 70

### Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta Comunale, collegialmente e a mezzo dell'assessore competente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del presente Statuto.
3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi e approvati insieme, rispettivamente, al bilancio ed al conto consuntivo del Comune.

4. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta Comunale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.

#### Articolo 71

##### Controllo economico-finanziario di gestione

1. Il Segretario è tenuto a verificare, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.
2. In conseguenza il predetto dirigente sottopone le opportune osservazioni e rilievi al competente assessore o alla Giunta.

#### Articolo 72

##### Controllo di gestione

1. La revisione economico-finanziaria è effettuata da un collegio di revisori scelti e nominati ai sensi dell'articolo 57 della legge 142 dell'8 giugno 1990. Il Regolamento di contabilità disciplina i rapporti tra il collegio dei revisori e l'Amministrazione Comunale.

### T I T O L O VI

#### L'ATTIVITA' NORMATIVA

#### Articolo 73

##### Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti, di cui all'articolo 5 della legge 8 giugno 1990, n.142, incontrano i seguenti limiti:
  - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
  - b) la loro efficacia è limitata all'ambito Comunale;

- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse.
- e) Non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

## Articolo 74

### Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere Comunale, alla Giunta Comunale, ai cittadini, a sensi dell'articolo 45 del presente Statuto.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera a) della legge 8 giugno 1990, n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente Statuto.
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'articolo 47, della succitata legge 142, una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni ed omologazioni.
4. I regolamenti debbono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

## T I T O L O VII

### REVISIONE DELLO STATUTO

## Articolo 75

### Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'articolo

4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
2. Fino all'adozione di nuovi regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e con il presente Statuto.